

25031-20.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da:

ROSA PEZZULLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 889/2020

BARBARA CALASELICE

UP - 15/07/2020

RENATA SESSA

R.G.N. 42546/2019

ELISABETTA MARIA MOROSINI

PAOLA BORRELLI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

nel procedimento a carico di:

(omissis) nata a (omissis)

avverso la sentenza del 24/07/2019 del GIUDICE DI PACE di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 24 luglio 2019 dal Giudice di
pace di Genova, che ha prosciolto perché il fatto non sussiste (omissis)
(omissis), imputata di minaccia ai danni della ex nuora (omissis)

2. Ricorre avverso detta sentenza il pubblico ministero presso il Tribunale di
Genova, dolendosi di inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 612 cod.
pen. Spiega la parte ricorrente che il Giudice di pace aveva pronunciato
l'assoluzione dell'imputata prima dell'apertura del dibattimento, reputando
insussistente la minaccia già sulla base della — prima parte — del capo di

imputazione, mentre aveva ritenuto generica la contestazione della seconda parte dell'imputazione, circostanza, quest'ultima, su cui il pubblico ministero conviene, contestando invece la prima affermazione. Non sarebbe condivisibile, infatti, che il solo avvicinarsi dell'imputata a pochi centimetri dal viso della persona offesa per colpirla (non andando oltre per l'intervento di terzi) non fosse condotta assimilabile ad una minaccia.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte ex art. 83, comma 12-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modifiche con l. 24 aprile 2020, n. 27, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, stante la totale tautologia della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice di pace di Genova — in diversa persona fisica — per nuovo esame.

La motivazione della pronuncia quanto al primo segmento della condotta — quello criticato dal Procuratore generale ricorrente —, infatti, si risolve in un'argomentazione tautologica, che verte sul fatto che la condotta addebitata alla prevenuta sarebbe «*deprecabile, ma non già minatoria*». Tale assertiva argomentazione, da una parte, nella sua assoluta stringatezza, non fornisce una spiegazione effettiva circa le ragioni della mancata riconducibilità del fatto all'ipotesi criminosa contestata e, dall'altra, quand'anche se ne volesse cogliere la portata ultima, intuendo il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice di pace, non appare corretta in diritto.

A quest'ultimo proposito, va osservato che la porzione di condotta di cui si discute — riguardando il capo di imputazione, visto che la sentenza impugnata non la rievoca né la ricostruisce in fatto — è stata attuata dalla (omissis) nel corso di un'udienza civile che la vedeva contrapposta alla sua ex nuora, (omissis) (omissis) e consiste nell'essersi l'imputata avvicinata a pochi centimetri dal volto della persona offesa allo scopo di colpirla (non riuscendo nell'intento per l'intervento di terzi). Ebbene, tale condotta, a dispetto di quanto ritenuto dal Giudice di pace, è dotata di una concreta portata minatoria di carattere non verbale, che è astrattamente suscettibile di rientrare nel paradigma punitivo. La giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende oggi ribadire, reputa, invero, integrata la fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen. anche quando, in assenza di parole intimidatorie o di gesti espliciti, sia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o

diminuita la libertà psichica del soggetto passivo (Sez. 5, n. 37845 del 02/04/2019, Rv. 277536; Sez. 5, n. 11256 del 26/11/1984, Montedoro, Rv. 167163; Sez. 5, n. 8627 del 08/07/1982, Ossani, Rv. 155374).

2. Tanto premesso, il Giudice di pace, nell'ambito della cornice teorica appena precisata, dovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, deve evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'*iter* logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).

3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

3
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Genova, in diversa persona fisica.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 15/07/2020.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Rosa Pezzullo

